

MORRI ROSSETTI  
& FRANZOSI

---

# Tax Weekly Roundup

---

Venerdì 3 aprile 2026

Nr. 14 - 2026

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

- 1. Correzione di errori contabili rilevanti solo con la dichiarazione integrativa**
- 2. Distribuzione non proporzionale di utili: la quota "extra" è sopravvenienza attiva**
- 3. Sovrapprezzi differenziati e quote stratificate: confermata la neutralità fiscale**
- 4. Distribuzione riserve: chiarimenti su sospensione d'imposta e sovrapprezzo**
- 5. Gruppo IVA: esclusa la compensazione del credito IVA con i debiti del consolidato fiscale**
- 6. Costo del personale assunto in Italia e impiegato all'estero: deduzione IRAP**
- 7. Eventi: le regole IVA da seguire per i servizi "non" di accesso**
- 8. Patent Box: modalità di restituzione per il meccanismo premiale**
- 9. CPB ammesso per associazione professionale e soci con periodi non coincidenti**
- 10. PEX: requisito della commercialità soddisfatto solo se l'impianto è produttivo**
- 11. La transazione confluisce nell'imponibile IRES e IRAP**
- 12. CPB: cessazione in caso di superamento della soglia dei 150 mila euro**
- 13. Società esterovestita: non è sufficiente la presenza di una sede in Italia**
- 14. Cessione beni condominiali agevolati: se e come tassare la plusvalenza**
- 15. Payback dispositivi medici: ammesso il diritto alla detrazione**

### **Correzione di errori contabili rilevanti solo con la dichiarazione integrativa**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 31 marzo 2026, n. 89, ha chiarito che la correzione di un errore rilevante, a seguito delle modifiche apportate all'art. 83, TUIR, dall'art. 4 del DLgs n. 192/2025 (applicabili alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci degli esercizi dal 2025) può avvenire soltanto mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa.

Alfa aveva incorporato Beta nel 2025 con retrodatazione contabile e fiscale della fusione; Beta nel bilancio 2024 non aveva contabilizzato un costo per servizi proveniente da un'altra entità del gruppo (Gamma).

Investita della questione, l'Agenzia ha chiarito che la mancata rilevazione nel 2024 di un costo per servizi dell'incorporata (errore qualificato come "rilevante") emerso dopo una fusione per incorporazione avvenuta nel 2025 e corretto nel bilancio 2025 dell'incorporante mediante rettifica del patrimonio netto, non può essere dedotta nel 2025 né ai fini IRES né ai fini IRAP.

Tuttavia, pur essendo la società incorporante legittimata ad agire quale successore universale (art. 2504-bis, c.c.; art. 172, comma 4, TUIR) e soddisfacendo la rettifica a patrimonio netto, in applicazione dell'OIC 29 il principio di previa

imputazione a conto economico ex art. 109, comma 4, TUIR, per l'ottenimento del riconoscimento fiscale del costo è necessaria la presentazione, in nome e per conto dell'incorporata, di una dichiarazione integrativa a favore per il 2024 (Mod. Redditi SC 2025 e Mod. IRAP 2025) entro i termini di accertamento.

L'eventuale eccedenza d'imposta versata nel 2024 potrà essere utilizzata nella dichiarazione Redditi SC 2026 relativa al periodo d'imposta 2025.

È, infatti, ammesso l'utilizzo immediato in compensazione dei crediti scaturenti da integrative a favore dei contribuenti originate da errori contabili, sia ai fini IRES sia ai fini IRAP.

Infine, l'Agenzia ha precisato che se la dichiarazione integrativa presentata ai fini IRES e IRAP riguarda esclusivamente la deduzione del componente negativo che ha generato l'errore, in tal caso come integrativa a favore non comporta alcuna sanzione.

Se invece la dichiarazione integrativa corregge errori ed omissioni sia a favore che a sfavore del contribuente e il risultato finale è l'emersione di un maggiore credito, in ogni caso è dovuta la sanzione amministrativa da 250 euro a 2 mila euro, fatta salva l'applicazione delle riduzioni al ricorrere dei relativi presupposti.

### **Distribuzione non proporzionale di utili: la quota "extra" è sopravvenienza attiva**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 31 marzo 2026, n. 90, ha chiarito che non si può qualificare come dividendo la quota di utili percepita in misura superiore alla partecipazione sociale se finalizzata a colmare esigenze di liquidità del socio. Tale eccedenza è una sopravvenienza attiva, rilevante integralmente ai fini IRES.

Il caso esaminato riguardava la società DELTA S.p.A. e i suoi soci (ALFA, BETA, GAMMA ed EPSILON), i quali intendevano deliberare una distribuzione di utili non proporzionale alle quote di capitale detenute. La finalità dell'operazione era soddisfare le specifiche esigenze di liquidità di uno dei soci per garantirne la permanenza nella compagine sociale.

Gli istanti ritenevano che l'intera somma ricevuta potesse essere qualificata come dividendo e, quindi, tassata solo per il 5% del suo ammontare.

Di parere diverso è stata, invece, l'Agenzia delle Entrate, la quale ha individuato una doppia qualificazione fiscale delle somme distribuite: (i) la quota di somme corrispondente alla partecipazione al capitale sociale è qualificata come dividendo e concorre al reddito IRES nella misura del 5%; (ii) la porzione eccedente (è qualificata come sopravvenienza attiva e deve essere tassata per il 100% del suo ammontare.

L'Agenzia ha ribadito che, sebbene l'autonomia statutaria permetta distribuzioni non proporzionali, l'efficacia fiscale segue la sostanza economica dell'operazione.

### **Sovrapprezzi differenziati e quote stratificate: confermata la neutralità fiscale**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 31 marzo 2026, n. 91, ha confermato che, anche dopo le modifiche all'art. 177, comma 2, TUIR, introdotte dal DLgs n. 192/2024 sui conferimenti "minusvalenti", resta possibile strutturare uno scambio di partecipazioni mediante conferimento con sovrapprezzi differenziati tra conferenti, al fine di ottenere la "neutralità indotta" e preservare gli equilibri economici tra i soci.

Il caso riguardava un'operazione di conferimento finalizzata a un passaggio generazionale. Due soci, padre (Tizio) e figlio (Caio), intendevano conferire le proprie partecipazioni nella holding operativa BETA S.r.l. (pari rispettivamente al 31% e 24%) in una nuova società conferitaria ALFA S.r.l..

L'obiettivo è quello di consentire ad ALFA di acquisire il controllo di BETA ed effettuare l'operazione in neutralità fiscale indotta, mantenendo inalterati i valori economici e le proporzioni delle partecipazioni pre-operazione.

Il nodo tecnico riguardava la necessità di applicare un sovrapprezzo differenziato (previsto solo per Tizio) per evitare conferimenti contabilmente minusvalenti e la gestione della partecipazione di Tizio, acquisita in due momenti diversi (strati LIFO).

L'Agenzia ha chiarito che modifiche apportate dal DLgs n. 192/2024 all'articolo 177, comma 2, del TUIR sono finalizzate a disciplinare espressamente gli effetti dei conferimenti minusvalenti.

Di conseguenza, resta valida la possibilità di prevedere aumenti di capitale e sovrapprezzi diversi per ogni socio per garantire la neutralità fiscale individuale. Tale meccanismo permette di preservare le percentuali di partecipazione originarie senza far emergere plusvalenze imponibili.

### **Distribuzione riserve: chiarimenti su sospensione d'imposta e sovrapprezzo**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 31 marzo 2026, n. 92, ha chiarito che la presunzione di distribuzione degli utili di cui all'articolo 47, comma 1, del TUIR non intacca le riserve in sospensione d'imposta né la quota di sovrapprezzo destinata a riserva legale. La parte di sovrapprezzo distribuita riduce invece il costo fiscale della partecipazione senza generare reddito immediato per il socio.

Una holding operativa interamente partecipata aveva richiesto chiarimenti sulla corretta interpretazione dell'art. 47, comma 1, del TUIR.

La società presentava un patrimonio netto articolato, comprendente: (i) utili d'esercizio e portati a nuovo; (ii) riserve di rivalutazione e versamenti in conto capitale soggetti a sospensione d'imposta (derivate da una

precedente fusione); (iii) riserva sovrapprezzo azioni.

L'operazione prospettata prevedeva la distribuzione di circa 10 milioni di euro, imputandoli prioritariamente agli utili disponibili e, per la parte residua, alla riserva sovrapprezzo azioni, previa integrazione della riserva legale fino al limite del quinto del capitale sociale.

Investita della questione, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del TUIR, si considerano prioritariamente distribuiti l'utile d'esercizio e le riserve di utili, indipendentemente dalla delibera assembleare. Tuttavia, questa presunzione incontra due limiti nelle riserve indisponibili e in quelle in sospensione d'imposta.

Pertanto, l'Agenzia ha sostenuto che la riserva sovrapprezzo azioni (per la parte distribuita) è esclusa dalla presunzione di distribuzione prioritaria di utili, rientrando invece nella disciplina del comma 5 dell'art. 47. Tali somme non costituiscono reddito per il socio ma riducono il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Le riserve in sospensione d'imposta non vengono erose dalla distribuzione poiché non considerate "disponibili" ai fini della presunzione citata. La distribuzione degli utili comporterà per il socio l'applicazione dell'art. 89, comma 2, del TUIR, con l'obbligo per la società di comunicare la natura fiscale delle poste distribuite.

### **Gruppo IVA: esclusa la compensazione del credito IVA con i debiti del consolidato fiscale**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 30 marzo 2026, n. 88, ha chiarito che un gruppo IVA non può cedere al consolidato fiscale nazionale l'eccedenza a credito IVA maturata, affinché la stessa sia utilizzata in compensazione. Dal momento che la soggettività fiscale è distinta, la compensazione tra crediti IVA del gruppo e debiti del consolidato non è ammessa.

Il caso esaminato era relativo un Gruppo IVA operante dal 2023, che nel 2025 aveva maturato un significativo credito mensile IVA a seguito dell'effettuazione di un importante investimento

per la creazione di un nuovo impianto produttivo e di cessioni di beni a soggetti esportatori abituali.

Secondo le previsioni relative alle attività del gruppo, anche per l'anno di imposta 2026 si prospetta la maturazione di un credito IVA. Di conseguenza si chiedeva se fosse possibile non solo richiedere il credito annuale IVA a rimborso, ma anche cederlo al consolidato fiscale.

Il Gruppo riteneva di poter utilizzare il credito annuale IVA non soltanto tramite richiesta di rimborso, ma anche tramite la sua cessione al consolidato fiscale di cui al rigo VX6 della dichiarazione annuale IVA (oltre alla possibilità di riportare la somma in detrazione al successivo periodo, di cui al rigo VX5).

Di diverso avviso è stata, invece, l'Agenzia delle Entrate, che ha in primis evidenziato come il regime del gruppo IVA sia frutto della facoltà accordata agli Stati membri di considerare le persone stabilite nel territorio dello Stato membro come un unico soggetto passivo, purché queste, pur se giuridicamente indipendenti, siano strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici e organizzativi.

Secondo quanto chiarito con la Circolare n. 19/2018, il gruppo IVA si presenta come un autonomo soggetto di imposta, assegnatario di un numero di partita Iva e autonoma iscrizione al Vies, rispetto ai singoli soggetti Iva costituenti il Gruppo.

Ciò significa che il gruppo ha una valenza fiscale autonoma rispetto ai singoli membri; esso, per il tramite del "rappresentante di gruppo", è il soggetto passivo tenuto all'osservanza delle disposizioni IVA, fra cui rientrano gli obblighi dichiarativi, di liquidazione e di versamento dell'imposta, nonché tutti gli altri adempimenti contabili.

Ai fini del versamento dell'imposta a debito non è ammessa la compensazione con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti né è ammessa la compensazione fra il credito di imposta annuale o infrannuale maturato dal gruppo e i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei singoli membri.

In altri termini, come ribadito anche nella Risoluzione n. 140/2017, perché sia ammessa la compensazione è necessaria un'identità soggettiva, ossia la medesima soggettività giuridica e fiscale del soggetto creditore e debitore.

L'Agenzia ha, pertanto, concluso che, essendo il gruppo IVA un soggetto passivo autonomo, la compensazione non opera rispetto a debiti e crediti maturati in capo a un soggetto diverso, quali sono i singoli partecipanti al gruppo.

Di conseguenza, il credito IVA del gruppo può soltanto essere chiesto a rimborso, se sussistono i presupposti richiesti dall'articolo 30 del DPR n. 633/1972, oppure ceduto a terzi (compresi i singoli partecipanti), nel rispetto degli articoli 1260 e ss. del Codice civile relativi alla cessione del credito.

### **Costo del personale assunto in Italia e impiegato all'estero: deduzione IRAP**

L'Agenzia delle Entrate, con Risposta a istanza di interpello del 1° aprile 2026 n. 95, ha chiarito che il costo del personale assunto in Italia con contratto a tempo indeterminato e impiegato stabilmente all'estero è deducibile dalla base imponibile IRAP, in assenza di una stabile organizzazione nel Paese estero.

La deduzione è ammessa ai sensi dell'articolo 11, comma 4-octies, del DLgs n. 446/1997, a condizione che sia rispettato il principio di inerenza, ossia sussista un collegamento funzionale tra tali costi e l'attività produttiva di ricavi imponibili in Italia.

Una società di capitali residente, ALFA S.r.l., offriva servizi informatici, operando su un mercato globale con una forte presenza in diversi Paesi UE ed extra-UE.

La società impiegava *team* specializzati composti da personale dipendente assunto in Italia a tempo indeterminato, regolarmente inquadrato ai fini giuslavoristici e contributivi in Italia, che svolgeva però la propria attività operativa in via continuativa all'estero, senza disporre di uffici o stabili organizzazioni nei Paesi di destinazione. ALFA S.r.l. ha chiesto se il costo del lavoro relativo a tali dipendenti italiani ma operanti all'estero potesse essere dedotto ai fini IRAP.

L'Agenzia ha in primis ricordato che l'articolo 5 del DLgs n. 446/1997 prevede per le società di capitali la determinazione del valore della produzione netta sulla base delle voci A e B del conto economico civilistico, escludendo in via generale il costo del personale dalla deduzione diretta.

Il successivo articolo 11 interviene con deduzioni specifiche per il personale dipendente, e il comma 4 octies riconosce la deduzione integrale del costo complessivo del personale con contratto a tempo indeterminato, razionalizzando e sostituendo le previgenti deduzioni speciali.

Alla luce di quanto esposto, l'Agenzia conclude che ALFA S.r.l. può dedurre dalla base imponibile IRAP il costo complessivo del personale assunto in Italia a tempo indeterminato e impiegato all'estero, sempre nel rispetto del principio di inerenza e ferma restando la possibilità di controlli sulla concreta sussistenza dei presupposti dichiarati.

### **Eventi: le regole IVA da seguire per i servizi "non" di accesso**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 94/E del 1° aprile 2026, ha chiarito che i servizi resi da una società italiana a un committente soggetto passivo IVA extra-UE per organizzare e agevolare la partecipazione a eventi in Italia (selezione e acquisto, come mandatario senza rappresentanza, di servizi di ospitalità, ristorazione, trasporto, sicurezza, hosting, ecc.) non rientrano nell'art. 7-*quinquies*, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 633/1972, in quanto tale norma riguarda soltanto i servizi per l'accesso (commercializzazione del diritto d'accesso in cambio di un biglietto o di un corrispettivo) agli eventi e i servizi accessori connessi, e non le prestazioni "a monte" di organizzazione/logistica.

Ne consegue che la territorialità va valutata distintamente: le prestazioni acquistate a proprio nome e riaddebitate al mandante mantengono la territorialità propria (c.d. identità oggettiva propria) di ciascun servizio (art. 3, comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633/1972), applicando, ad esempio, l'art. 7-*quater* per alloggio, ristorazione/catering e trasporto passeggeri (luogo di materiale esecuzione), mentre per le prestazioni non soggette a deroghe opera la

regola generale B2B dell'art. 7-ter (territorialità nel Paese del committente).

Il mark-up applicato dall'istante è qualificato come commissione per l'attività organizzativa e, non essendo oggetto di regole speciali, è territorialmente rilevante ex art. 7-ter e quindi fuori campo IVA in Italia, con separata fatturazione.

### **Patent Box: modalità di restituzione per il meccanismo premiale**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 2 aprile 2026, n. 102, ha analizzato le modalità e i termini per la restituzione del credito d'imposta ricerca e sviluppo qualora la società intenda beneficiare del nuovo Patent box nel modello REDDITI 2026, per rispettare le disposizioni sulla cumulabilità tra le agevolazioni.

Una PMI innovativa aveva sviluppato una piattaforma software denominata "Beta", beneficiando negli anni dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo. L'impresa intendeva avvalersi del nuovo istituto del Patent Box, attivando il meccanismo premiale previsto dall'articolo 6, comma 10-bis del DL n. 146/2021.

La norma prevede che se i costi sostenuti per realizzare il bene immateriale (e su cui si applica la deduzione 110%) sono già stati considerati per il credito R&S, si deve procedere al *recapture* del credito fruito.

Per restituire il credito d'imposta R&S a seguito della "nettizzazione" dei costi, l'Agenzia ha chiarito che l'impresa deve utilizzare il modello F24. Devono essere indicati lo stesso codice tributo e lo stesso anno di riferimento utilizzati originariamente per la compensazione, inserendo la cifra tra gli "importi a debito versati".

L'obbligo di restituzione sorge nel periodo d'imposta in cui viene indicata in dichiarazione la variazione in diminuzione per il nuovo Patent Box. La restituzione è dovuta anche se l'agevolazione concorre a formare una perdita fiscale e il versamento tramite F24 deve essere effettuato entro il 30 giugno 2026, termine per il saldo IRES 2025.

Anche ai fini l'IRAP vale il principio di indipendenza dalla capienza fiscale. Sebbene non sia previsto il *carry forward* (riporto a nuovo) per la produzione netta negativa IRAP, il contribuente deve comunque procedere alla restituzione del credito R&S per la quota riferibile alla variazione in diminuzione IRAP, indipendentemente dalla sua concreta fruibilità.

### **CPB ammesso per associazione professionale e soci con periodi non coincidenti**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 2 aprile 2026, n. 100, ha chiarito che il subentro simultaneo di un socio in un'associazione professionale non interrompe il CPB, poiché il numero degli associati resta invariato.

Il caso esaminato riguardava uno studio associato che aveva aderito al concordato per il biennio 2025-2026. La complessità nasceva dalla contemporanea uscita di un socio (recedente al 1° gennaio 2025) e l'ingresso di un nuovo professionista.

Il problema sollevato riguardava il disallineamento dei bienni: lo studio e il socio di maggioranza erano legati al biennio 2025-2026, mentre il nuovo socio entrante aveva già aderito individualmente per il biennio 2024-2025.

L'articolo 11 del Dlgs n. 1372024 dispone che una causa di esclusione scatta se l'associazione è interessata da modifiche che ne aumentano il numero degli associati. Nel caso di specie, l'Agenzia ha stabilito che non vi è esclusione poiché l'uscita e l'ingresso sono avvenuti con la medesima decorrenza giuridica (1° gennaio 2025), mantenendo inalterato il numero totale dei componenti.

Inoltre, la norma impone che tutti i soci aderiscano al concordato nei medesimi periodi d'imposta affinché l'associazione possa beneficiare del regime. A tal riguardo l'Agenzia ha chiarito che il mero disallineamento temporale dei bienni tra studio e nuovo socio non è di per sé causa di esclusione.

Tuttavia, affinché il concordato resti valido per l'intero biennio dello studio, il nuovo socio deve garantire la continuità: se il socio entrante (già in

CPB per il 2024-2025) non rinnoverà l'adesione per il 2026, scatterà una causa di cessazione per l'intero studio professionale.

### **PEX: requisito della commercialità soddisfatto solo se l'impianto è produttivo**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 1° aprile 2026, n. 97, ha chiarito che non integra il requisito della commercialità ai fini PEX la vendita di partecipazioni in società di costruzione di impianti di produzione elettrica se la struttura operativa non è potenzialmente idonea all'avvio del processo produttivo.

Alfa è una holding operativa che nel 2024 aveva acquisito tre società da Gamma che avevano come scopo quello di costruire gli impianti. Le partecipazioni in questione erano state cedute nel mese di luglio 2025 e Alfa si chiedeva se per poter beneficiare del regime PEX sussistesse o meno il requisito della commercialità ex articolo 87, comma 1, lettera d), del TUIR.

L'Agenzia è stata di parere negativo, rilevando come per le attività di tipo preparatorio la fase di start up serve a rendere operativa la struttura aziendale e assume diversa connotazione in base al settore di appartenenza.

A tale fase deve comunque seguire quella dello svolgimento dell'attività per cui il comma 2 dell'articolo 87 richiede che sussista almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.

Per il settore della produzione di energia, la fase di start up riguarda la ricerca dei siti ove ubicare gli impianti, l'ottenimento di permessi/autorizzazioni, la progettazione e la costruzione degli impianti medesimi.

### **La transazione confluisce nell'imponibile IRES e IRAP**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 96/E del 1° aprile 2026, ha chiarito che il risarcimento, discendente da un accordo transattivo concernente l'azione di responsabilità promossa nei confronti di amministratori e sindaci, ottenuto da una società che si trova nella fase esecutiva di un concordato preventivo in continuità aziendale indiretta - in cui quindi

l'attività viene proseguita da un soggetto diverso dall'impresa debitrice, a cui quest'ultima ha trasferito l'azienda - concorre a formare l'imponibile sia ai fini dell'Ires sia ai fini dell'Irap di chi lo riceve.

### **CPB: cessazione in caso di superamento della soglia dei 150 mila euro**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 30 marzo 2026, n. 87, ha chiarito che il contribuente, il quale ha aderito nel 2023 al concordato preventivo biennale (CPB) in qualità di forfettario, perde gli effetti dello stesso nel 2024 qualora, nello stesso anno, superi la soglia di ricavi o compensi pari a 150mila euro.

Il superamento di tale limite integra, infatti la causa di cessazione prevista dall'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del DLgs n. 13/2024. La circostanza che il contribuente abbia optato, nel 2024, per il regime semplificato non modifica questo esito, da che quello che rileva è la qualificazione soggettiva con cui egli ha aderito al concordato.

L'Agenzia delle Entrate ha, in primis, confermato che il passaggio dal regime forfettario a quello ordinario/semplificato nel primo anno di applicazione del CPB non costituisce una causa di esclusione, dato che la norma non prevede esplicitamente tale fattispecie come preclusiva, il contribuente può mantenere l'adesione al concordato effettuata come soggetto forfettario.

Tuttavia, chi aderisce al CPB come contribuente "forfettario" resta soggetto alle regole specifiche di tale categoria. In particolare, l'articolo 32 del DLgs n. 13/2024, dispone che: (i) sopra i 100 mila euro (fino a 150 mila euro), il contribuente esce dal regime forfettario ma mantiene gli effetti del concordato per l'anno in corso; (ii) sopra i 150 mila euro, il superamento del limite maggiorato del 50% comporta la cessazione immediata del CPB a partire dallo stesso periodo d'imposta.

Nel caso specifico, poiché l'istante aveva previsto il superamento della soglia di 150 mila euro nel 2024, l'Agenzia ha stabilito che si configura la causa di cessazione del concordato.

Nonostante il passaggio al regime semplificato fosse avvenuto per opzione, l'applicazione dei

vantaggi del CPB rimane legata al rispetto delle soglie dimensionali previste dal legislatore per garantire stabilità e coerenza al sistema.

### **Società esterovestita: non è sufficiente la presenza di una sede in Italia**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7694 depositata il 30 marzo 2026, ha statuito che per accertare l'esterovestizione non è sufficiente dimostrare l'esistenza di un vantaggio fiscale o la presenza di un'influenza gestionale dall'Italia.

L'Agenzia deve provare che la società estera costituisca una costruzione di puro artificio, priva di effettiva sostanza economica e creata al solo scopo di eludere l'imposizione nazionale.

Nel caso esaminato, l'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che le prestazioni di servizi rese da una società italiana verso una società di diritto portoghese fossero imponibili in Italia. Secondo l'Ufficio, infatti, sebbene la società estera avesse sede legale a Madeira (Portogallo), era in realtà esterovestita, poiché la sede effettiva di amministrazione era individuabile in Italia.

Di conseguenza, dovendosi considerare la committente fiscalmente residente in Italia, le prestazioni di servizi ricevute da prestatore italiano avrebbero dovuto scontare IVA in Italia.

Il contribuente impugnava il provvedimento dinanzi al giudice tributario e le sue argomentazioni venivano accolte dai giudici di seconde cure, i quali escludevano l'esterovestizione sull'assunto che la sede estera non fosse una costruzione di puro artificio e che avesse una reale operatività in Portogallo.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, la quale ha escluso la sussistenza di una esterovestizione. Secondo i giudici di legittimità, l'approccio dell'Ufficio era stato carente e atomistico, essendosi concentrato quasi esclusivamente sulla figura degli amministratori di fatto italiani e sui contratti di servizio con la società italiana, senza però dimostrare che l'impresa estera fosse una struttura non effettiva.

Peraltro, anche ammettendo il ruolo di amministratori di fatto dei soci della società italiana, secondo i giudici, non si era comunque in presenza di un criterio sufficiente per provare

l'esterovestizione, in assenza della prova che la società portoghese fosse una costruzione artificiale.

La mera circostanza che una società svolgesse la parte principale delle sue attività in uno Stato membro diverso da quello della sua sede non può fondare una presunzione generale di frode o abuso.

A fronte di ciò erano stati invece valorizzati elementi sostanziali che dimostravano l'effettiva operatività in Portogallo dell'impresa: sede sociale, utilizzo di due rimorchiatori, dipendenti non italiani i cui corsi di formazione avvenivano a Lisbona, riunioni del Consiglio di amministrazione e assemblee dei soci si svolgevano a Madeira.

### **Cessione beni condominiali agevolati: se e come tassare la plusvalenza**

L'Agenzia delle Entrate, con Risposta a istanza di interpello del 27 marzo 2026, n. 86, ha chiarito che la vendita di un bene condominiale, quale l'ex abitazione del portiere, all'interno di un edificio che ha beneficiato del Superbonus può generare una plusvalenza imponibile, che deve essere imputata pro quota ai singoli condòmini e seguire, per ciascuno di essi, il medesimo regime fiscale previsto per la propria unità immobiliare.

Il caso esaminato riguardava un grande condominio che aveva deliberato, nel novembre 2022, lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica sulle parti comuni. Parte degli interventi aveva fruito nel Superbonus e la quasi totalità dei condòmini aveva optato per lo sconto in fattura.

Il condominio disponeva di un appartamento destinato al portiere, bene comune, non più utilizzato a tale scopo, destinato ad essere ceduto a titolo oneroso.

L'amministratore ha chiesto chiarimenti sia sulla necessità di verificare le condizioni che evitano la tassazione della plusvalenza per ciascun condomino, sia sul criterio da seguire per individuare il costo fiscale dell'immobile.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, se con riferimento all'unità del singolo, ricorre una causa di esclusione prevista dell'articolo 67, comma 1,

lett. b-bis del TUIR (*i.e.* immobile acquisito per successione oppure adibito ad abitazione principale del condomino o dei familiari per la maggior parte del periodo rilevante), la cessione dell'abitazione del portiere non genera redditi diversi imponibili in capo a quel condomino.

Diversamente per i condòmini per i quali tali esimenti non operano, l'eventuale plusvalenza sulla quota dell'alloggio del portiere, se la vendita avviene entro 10 anni dalla conclusione degli interventi agevolati sulle parti comuni, costituisce reddito diverso ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. b-bis) TUIR, pro-millesimi.

Quanto al costo fiscale del bene condominiale, se non è individuabile un prezzo di acquisto o costo di costruzione specifico, i condòmini possono assumere il valore risultante da perizia giurata redatta da un professionista abilitato, applicando a tale valore la rivalutazione calcolata in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo, se l'immobile è posseduto da oltre cinque anni.

Resta ferma la disciplina speciale dei costi inerenti legati al Superbonus: se tra la fine degli interventi e la cessione sono trascorsi meno di cinque anni, per chi ha fruito del 110% con opzione per sconto in fattura o cessione del credito, tali spese non sono computabili tra i costi; se sono trascorsi più di cinque anni, si può considerare il 50% delle stesse.

### **Payback dispositivi medici: ammesso l'esercizio del diritto alla detrazione**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a consulenza giuridica del 31 marzo 2026, n. 7, ha chiarito come le aziende fornitrici di dispositivi medici possono esercitare il diritto alla detrazione IVA sugli importi versati a titolo di *payback* per gli anni 2015-2018.

L'Agenzia ha confermato che l'IVA è detraibile scorporandola dai versamenti di *payback*, da calcolare in modo analitico per ciascun anno e per ciascuna Regione/Provincia autonoma, tenendo conto delle diverse aliquote applicate alle forniture.

Più nel dettaglio si tratta del diritto di recuperare l'IVA, riconosciuto alle imprese che cedono tali

dispositivi agli enti appartenenti al Servizio sanitario nazionale regionale in considerazione del fatto che sono tenute a partecipare al ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per gli acquisti relativi al 2015, 2016, 2017 e 2018, secondo quanto previsto dall'articolo 9<sup>ter</sup> del DL n. 78/2015.

Il meccanismo è disciplinato dall'articolo 9 del DL n. 34/2023 che ha fornito due principi cardine:

- le imprese possono detrarre l'IVA compresa nella quota di *payback*, scorporandola dai versamenti effettuati
- il diritto alla detrazione della quota IVA sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti e dovrà avvenire tramite l'emissione di un documento contabile con gli estremi dei provvedimenti regionali e provinciali, in cui sono state individuate le quote di ripiano relative a ciascuna azienda.

Operativamente, l'Agenzia ha indicato come procedere per recuperare l'IVA: (i) individuare il fatturato per aliquota verso ciascuna Regione; (ii) calcolare la percentuale di fatturato per ogni aliquota; (iii) applicare tali percentuali alla quota di *payback* dovuta; (iv) scorporare l'IVA dalle singole porzioni di *payback* così determinate.

Per recuperare l'imposta, le imprese devono emettere una nota di variazione interna – non transitante dallo SdI – che richiami i provvedimenti regionali/provinciali da cui nasce l'obbligo di ripiano e riporti imponibile e IVA distinti per aliquota, nonché i progressivi delle fatture rettificcate.

La nota va registrata in un apposito sezionale vendite e confluisce nella liquidazione periodica (rigo VP4 con segno negativo) e nel quadro VE25 della dichiarazione IVA.

Il diritto alla detrazione sorge al momento del versamento del *payback* e può essere esercitato, tramite emissione e registrazione della nota di variazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il versamento è stato effettuato (per i pagamenti 2025, dunque, entro il 30 aprile 2026).

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

**Davide Attilio Rossetti**

*Responsabile Dip. Tax Advisory*

[Davide.Rossetti@MorriRossetti.it](mailto:Davide.Rossetti@MorriRossetti.it)

**Roberta De Pirro**

*Responsabile del Centro Studi*

[Roberta.DePirro@MorriRossetti.it](mailto:Roberta.DePirro@MorriRossetti.it)

---

Seguici su 

Legal & Tax  
Risk Management Firm

**MORRI ROSSETTI & FRANZOSI** |